



***COMUNE DI
NOVI DI MODENA***

REGOLAMENTO DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/03/2017

Sommario

Pag.

Art. 1 – Tipologia dei mercati.....	3
Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento	4
Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati.....	5
Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio.....	5
Art. 5 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati esistenti al 5 luglio 2012.....	6
Art. 6 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati di nuova istituzione.....	8
Art. 7 – Regime delle concessioni di posteggio.....	9
Art. 8 – Subingresso	9
Art. 9 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi.....	11
Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica.....	11
Art. 11 – Spostamento di posteggio (miglioria).....	11
Art. 12 – Scambio di posteggio.....	11
Art. 13 – Variazioni della superficie di posteggio.....	12
Art. 14 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato.....	12
Art. 15 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio.....	12
Art. 16 – Assenze.....	13
Art. 17 - Comunicazione per la partecipazione alla spunta e formazione della graduatoria degli spuntisti.....	14
Art. 18 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati	17
Art. 19 – Circolazione stradale.....	18
Art. 20 – Sistemazione delle attrezzature di vendita.....	18
Art. 21 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita.....	18
Art. 22 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche.....	20
Art. 23 – Norme igienico-sanitarie.....	20
Art. 24 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli.....	21
Art. 25 – Rinuncia, decadenza e revoca della concessione di posteggio.....	22
Art. 26 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa.....	22
Art. 27 – Sanzioni.....	23
Art. 28 – Entrata in vigore ed abrogazioni.....	25
ALLEGATO TECNICO.....	26

REGOLAMENTO DEI MERCATI E DEI POSTEGGI ISOLATI
[art. 27 co.1, lett. d) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114]

Art. 1 – Tipologia dei mercati

1. L'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato:
 - dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modificazioni;
 - dalla legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999, n. 12 *“Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”* e successive modificazioni;
 - dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368 *“Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12”* e successive modificazioni;
 - dall'art. 56 *“Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio”* della L.R. 6/2004 e dal relativo regolamento attuativo regionale n. 20 del 29 luglio 2004 *“Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6”*;
 - dagli artt. 70 *Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche* e 71 *Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali* del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”*;
 - dalla L. R. 10/02/2011, n. 1 *“Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche”* e successive modificazioni;
 - dall'Intesa del 5/7/2012 (successivamente **“Intesa”**), stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della L. 5/6/2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, co. 5, del D.lgs. 26/3/2010 n. 59 di recepimento della direttiva 2006/123 CE relativa ai servizi nel mercato interno;
 - dal *“Documento Unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione della predetta Intesa (successivamente **“Documento Unitario”**) del 24 gennaio 2013.*
2. Il presente Regolamento disciplina e regola le modalità di svolgimento:
 - a) **dei mercati settimanali** che si svolgono nel comune di Novi di Modena, così come individuati ai sensi del D.lgs 114/1998 nelle relative delibere consiliari;
 - b) **dei mercati straordinari** che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato (*art. 6, co.1, lett. c, L. R. 12/1999*);
 - c) **dei cosiddetti posteggi isolati**;
 - d) **dei mercati e dei posteggi isolati sperimentali.**
3. Il **mercato settimanale**, secondo la classificazione prevista dall'art. 6 della L. R. 12/99, è di tipo ordinario, essendo consentito trattare tutti i prodotti alimentari e non alimentari ad eccezione di armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche. Ai sensi dell'art. 176 del R. D. 6/05/1940, n. 635, recante il Regolamento di esecuzione del R.D. 18/06/1931, n. 773 (TULPS), è consentita la vendita di bevande in recipienti chiusi con contenuto pari o superiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per quelle superalcoliche (cioè con gradazione alcolica superiore a 21°).
4. I **mercati straordinari** possono costituire recupero di giornate ricadenti in festività civili o religiose o essere legate a festività o a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso, oppure possono costituire recupero di mercati non effettuati a causa del maltempo.
Lo svolgimento del mercato straordinario, approvato con le modalità di cui al successivo art. 2, comma 3, è disciplinato con atto del Dirigente/Responsabile di servizio. In tale atto sono indicate:
 - a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;
 - b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere la migliore continuità e organicità dei percorsi del mercato.

5. La Giunta Comunale, sentite le associazioni dei commercianti presenti all'interno del CNEL e nominati in seno alla Consulta Economica può istituire **mercati o posteggi sperimentali** fissando anche:

I_ la tipologia (ordinario, a merceologia esclusiva o con eventuali limitazioni riferite a settori merceologici);

II_ la frequenza ed il numero di edizioni previste;

III_ il numero massimo di posteggi;

IV_ le opportune forme di pubblicità;

V_ le modalità e i termini per la partecipazione;

VI_ l'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o di tipo b) e i criteri di assegnazione nel caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al numero dei posteggi.

Al termine della sperimentazione la Giunta, previa valutazione degli esiti per quanto riguarda il gradimento ed il livello di valorizzazione o di riqualificazione dell'area prodotta dall'iniziativa, decide se chiudere il mercato o posteggio sperimentale, se prorogare la sperimentazione per un ulteriore periodo oppure se proporre l'istituzione del mercato o del posteggio isolato al Consiglio Comunale.

Art. 2 – Giornate e orari di svolgimento

1. I mercati del comune di Novi di Modena si svolgono nelle giornate previste dalla relativa deliberazione di istituzione.

Nel caso in cui il mercato non si possa tenere nella giornata prevista è possibile applicare la disposizione di cui all'art. 1, comma 4.

2. Per motivi di interesse pubblico, non si dà luogo allo svolgimento del mercato nelle giornate di Natale (25 dicembre), Capodanno (1° gennaio), 25 aprile, 1° maggio nonché in altre eventuali date individuate, anche di volta in volta, dal Sindaco.

Il Sindaco può, con ordinanza, autorizzare lo svolgimento del mercato nelle giornate in cui non si dovrebbe tenere, su richiesta proveniente da non meno dei 2/3 dei titolari di posteggio inoltrata con un anticipo di almeno 30 giorni.

Il Sindaco, con apposita ordinanza, può annullare la giornata di mercato qualora almeno 15 giorni prima un numero pari o superiore alla metà degli operatori commerciali comunichi la propria volontà di non partecipare.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni degli operatori su aree pubbliche presenti all'interno del CNEL (ovvero, nominate in seno alla Consulta Economica), il Comune fissa e rende noto il calendario dei **mercati straordinari** dell'anno successivo. Ulteriori mercati straordinari possono essere realizzati, previa acquisizione del parere favorevole delle associazioni degli operatori su aree pubbliche presenti all'interno del CNEL (o nominate in seno alla Consulta Economica), se richiesti almeno 60 giorni prima da non meno dei due terzi degli operatori del mercato.

4. Ai sensi dell'art. 28, co. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50, co. 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368 e successive modificazioni, sono stabiliti per ogni mercato con apposita ordinanza del Sindaco:

a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale,

b) l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio, al fine di poter procedere alle cosiddette operazioni di spunta,

c) l'orario entro il quale devono concludersi le operazioni di carico e scarico delle merci anche limitatamente a determinate aree del mercato,

d) l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato,

e) l'orario entro il quale gli operatori (spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi per la cosiddetta spunta,

- f) l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio e sgomberata l'area di mercato,
 - g) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.
5. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può annullare la giornata di mercato o modificare gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati.

Art. 3 – Localizzazione, configurazione e articolazione dei mercati

1. I mercati si svolgono nelle aree individuate nelle planimetrie particolareggiate allegate alle apposite deliberazioni del Consiglio Comunale, nelle quali sono evidenziati in particolare:
- a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) il numero totale di posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche, compresi quelli riservati alla vendita di prodotti alimentari ovvero quelli specificamente dotati dei servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari. Questi ultimi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario, sono assegnati prioritariamente ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi;
 - c) il numero di posteggi riservati agli imprenditori agricoli (permanenti o stagionali);
 - d) la superficie dei posteggi individuati, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;
 - e) eventuali posteggi che, per la loro dislocazione, necessitano di determinate caratteristiche atte a consentire il mantenimento dei requisiti di sicurezza (ad esempio: tende retraibili o altri requisiti previsti dalla nota del Ministero dell'Interno del 12/03/2014 prot. 3794 per le bombole GPL).
- Tramite lo stesso atto o con successivi provvedimenti dell'Amministrazione Comunale si possono stabilire, compatibilmente con gli spazi a disposizione:
- f) l'obbligo di tenere il mezzo di trasporto entro il perimetro del posteggio assegnato, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 20, comma 2;
 - g) aree riservate alla sola esposizione di prodotti, ovvero a gruppi, associazioni o partiti che svolgono attività di proselitismo, sensibilizzazione dei cittadini o raccolta fondi;
 - h) eventuali aree per esibizioni di artisti di strada, ovvero concedibili a imprenditori, regolarmente iscritti o annotati al Registro Imprese, che erogano servizi quali: riparatori di ombrelli, arrotini, calzolai, fotografi, riproduttori di chiavi, baby parking e simili.
2. Le domande di occupazione del suolo pubblico di cui al precedente comma 1, lett. g) e h), sono esaminate ed eventualmente accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. L'occupazione di suolo pubblico autorizzata ai sensi del precedente comma 2 non costituisce alcun diritto di ammissione ad edizioni analoghe del mercato.

Art. 4 – Autorizzazione e concessione di posteggio

1. Dal 1° al 31 gennaio e dal 1° al 31 luglio di ogni anno il Comune segnala alla Regione¹ per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna l'elenco dei posteggi liberi (nei mercati e isolati) che intende assegnare (*punto 1 lett. b Del. G.Reg. 1368/1999 e successive modificazioni*). Nel caso della riassegnazione dei posteggi effettuata in base all'Intesa, restano salvi eventuali ulteriori periodi appositamente indicati dalla Regione.
2. Il medesimo elenco deve essere pubblicato all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio². In caso di discordanza, fanno fede i dati contenuti nel bando comunale.

¹ La pubblicazione sul B.U.R.E.R. deve avvenire entro sessanta giorni (art. 1 lett.c, Delib.G.Reg. 1368/99 e successive modificazioni).

² Qualora il comune intenda limitare il numero di posteggi assegnabili con uno stesso bando ad uno stesso operatore (ad es. non più di 1), deve motivarlo nella delibera di approvazione del bando sulla base di motivi imperativi di interesse generale previsti dal D.lgs 59/2010 (in relazione ad es. alle caratteristiche del mercato,

3. Entro il termine minimo indicato nel bando³ di 30 giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R. gli interessati possono inviare telematicamente domanda di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, firmata digitalmente, relativamente ad uno o più dei posteggi a bando, e, contestualmente, chiedere la concessione di posteggio tenendo conto del settore merceologico se previsto.
Le domande devono essere conformi alle modalità previste dal bando e possono riferirsi a posteggi ubicati in mercati diversi dello stesso Comune (*punto 2, lett. b - c della Del. G.Reg. 1368/1999 e succ. mod.*).
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente/Responsabile di servizio, nei termini previsti dal bando:
- a) verifica il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente (art. 71 D.lgs 59/2010 e successive modificazioni e L.R.1/2011, come attuata dalla D.G.R. 2012/2015), compresa la verifica telematica della regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, co. 3 della L.R.1/2011;
 - b) redige la graduatoria provvisoria, se prevista dal bando, la pubblica all'Albo Pretorio elettronico del Comune e sul sito internet dell'ente; avverso tale graduatoria gli interessati possono proporre opposizione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico, presentando memorie e osservazioni scritte che vengono esaminate e valutate ai fini di provvedere alle eventuali rettifiche e giungere quindi all'approvazione della graduatoria definitiva;
 - c) redige la graduatoria definitiva, la pubblica all'Albo Pretorio elettronico del Comune e sul sito internet dell'ente;
 - d) provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio in base alla graduatoria definitiva di cui alla precedente lett. c), tenendo conto di quanto previsto ai successivi commi nonché, in caso di domande concorrenti, dei criteri di priorità definiti negli articoli seguenti.
5. Nei mercati con numero massimo di 100 posteggi il medesimo soggetto giuridico, nello stesso mercato, può essere titolare o possessore di un numero massimo di due posteggi per ogni settore merceologico (*art. 2 co. 2 L.R. 12/1999 come modificato dalla L.R. 4/2013*).
6. Le presenze maturate che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione. Le suddette presenze sono azzerate anche nel caso in cui, pur avendo ottenuto la concessione di posteggio, la stessa non sia ritirata o sia oggetto di rinuncia (*art. 2 co. 3 L.R. 12/1999*).
7. Le nuove concessioni di posteggio durano 12 anni dalla data del rilascio.
8. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, l'impresa che esercita il commercio su aree pubbliche deve inviare telematicamente apposita comunicazione firmata digitalmente al Comune entro 180 giorni (*art. 4 co. 1 L.R. 12/1999*).
9. In caso di variazione del legale rappresentante o della compagine sociale l'impresa che esercita il commercio su aree pubbliche deve inviare telematicamente apposita SCIA firmata digitalmente.

Art. 5 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati esistenti al 5 luglio 2012

- 1. Per i mercati e per i posteggi isolati esistenti alla data del 5/7/2012 nell'assegnazione:**
- dei posteggi liberi a seguito di rinuncia del titolare o di revoca del posteggio;

alla numerosità dei posteggi del mercato, al numero dei posteggi assegnabili a bando ecc.).

³ La Regione con un parere informale in data 16/03/2016 ha precisato che "il termine è a tutela dei potenziali concorrenti, quindi" si ritiene che "aumentarlo sia possibile, perché non reca danno ad alcuno".

- **dei posteggi di nuova istituzione** a seguito di un allargamento del mercato esistente (*punto 4 lett. b del Documento Unitario*),
in caso di domande concorrenti, con riferimento allo stesso settore merceologico se previsto, si applicano i seguenti criteri:

A_ **Maggiore professionalità dell'impresa** riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita:

- al richiedente e all'eventuale dante causa;
- al richiedente e agli eventuali danti causa, nel caso il richiedente fosse titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/07/2012 (*punto 2, lett. c DGR 1368/99 e succ. mod.*).

Per l'anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati:

- **fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese** ► punti 40

- **oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese** ► punti 50

- **oltre 10 anni di iscrizione al Registro Imprese** ► punti 60

B_ Solo nel caso di parità di punteggio fra due o più richiedenti, si applica il criterio dell'**anzianità di presenze** risultanti dalla graduatoria di spunta vigente al momento della pubblicazione dell'elenco dei posteggi liberi sul B.U.R. (calcolando un punto per ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva).

C_ In caso di ulteriore parità si rinvia ai criteri di priorità stabiliti nel bando approvato con determinazione del Dirigente/Responsabile di servizio.

2. **Per i mercati e posteggi isolati esistenti alla data del 5/7/2012 nella riassegnazione dei posteggi liberi a seguito della scadenza della concessione decennale di posteggio, in caso di parità di domande concorrenti per lo stesso settore merceologico, se previsto, si applicano i seguenti criteri**, con riferimento al termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando:

A_ **Maggiore professionalità dell'impresa** riferita all'anzianità dell'esercizio dell'impresa comprovata dalla durata dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, quale impresa attiva nel settore del commercio su aree pubbliche riferita :

- al richiedente a all'eventuale dante causa;
- al richiedente e agli eventuali danti causa nel caso il richiedente fosse titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche alla data del 5/07/2012 (*punto 2, lett. c DGR n. 1368/99 e succ. mod.*).

Per la suddetta anzianità dell'esercizio dell'impresa sono assegnati:

- **fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese** ► punti 40

- **oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese** ► punti 50

- **oltre 10 anni di iscrizione al Registro Imprese** ► punti 60.

B_ Per il soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione per l'assegnazione dello stesso posteggio di cui era titolare, in fase di prima applicazione dell'Intesa, si aggiunge un ulteriore punteggio per l'**anzianità acquisita nel posteggio**, pari a 40 punti;

C_ In caso di parità, si rinvia ai criteri di priorità stabiliti nel bando approvato con determinazione del Dirigente/Responsabile di servizio.

Nell'applicazione dei punti 1 o 2 del presente articolo, per calcolare l'anzianità dell'esercizio dell'impresa dei commercianti su aree pubbliche che esercitavano la loro attività prima dell'entrata in vigore del Registro delle Imprese, si deve fare riferimento alla loro iscrizione al R.E.A., Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese, nel quale è confluita la loro iscrizione al previgente Registro Ditte.⁴

⁴ Il Registro Imprese, istituito dalla Legge 580 del 29/12/1993, ha avuto completa attuazione a partire dal 1996 in seguito all'entrata in vigore del DPR n. 581/1995; coloro che esercitavano un'attività industriale, commerciale o agricola prima dell'istituzione del Registro Imprese erano tenuti ad iscriversi al Registro Ditte ai sensi degli artt. 47-51 del T.U. Camere di Commercio (R.D. 29/9/1934, n. 2011). L'art. 8, co. 7 della L. 580/1993 e l'art. 28, co.

Per i soli mercati a merceologia esclusiva, si attribuisce un ulteriore posteggio pari a 10 punti qualora il richiedente assuma l'impegno a rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita, meglio definite dal bando.

Art. 6 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di posteggio nei mercati e nei posteggi isolati di nuova istituzione

1. In occasione dell'istituzione di un nuovo mercato la relativa assegnazione dei posteggi, in caso di domande concorrenti, verrà effettuata applicando il criterio di cui al punto 2, lett. a1) del Documento Unitario (anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche, maturata dal richiedente e dall'eventuale dante causa e comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese). A tal fine si assegnano i seguenti punteggi:

-fino a 5 anni di iscrizione al Registro Imprese ► punti 40

-oltre 5 anni e fino a 10 anni di iscrizione al Registro Imprese ► punti 50

-oltre 10 anni di iscrizione al Registro Imprese ► punti 60

Per calcolare l'anzianità dell'esercizio dell'impresa dei commercianti su aree pubbliche che esercitavano la loro attività prima dell'entrata in vigore del Registro delle Imprese, di deve fare riferimento alla loro iscrizione al R.E.A., Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese, nel quale è confluita la loro iscrizione al previgente Registro Ditte.

2. Qualora, fra la data d'istituzione del mercato e quella di assegnazione della concessione, i posteggi siano stati assegnati alla spunta, per tutti coloro che risultano presenti nella graduatoria di spunta vigente al momento dell'assegnazione, si aggiunge un ulteriore punteggio pari a 30 punti.

Tale punteggio si calcola anche nel caso di istituzionalizzazione dei mercati di cui al comma 5 dell'art. 1 (mercati sperimentali), qualora i posteggi siano assegnati con le modalità descritte al precedente art. 4.

3. In caso di ulteriore parità di punteggio fra due o più richiedenti, per lo stesso settore merceologico, si applicano i seguenti criteri, secondo l'ordine riportato:

A_ il criterio dell'**anzianità di presenze** risultanti dalla graduatoria di spunta vigente al momento dell'assegnazione nel mercato di nuova istituzione (calcolando un punto per ogni giorno di presenza effettiva e non effettiva);

B_ titolarità di un posteggio in altro mercato dello stesso Comune (v. punto 2, lett. f della DGR n. 1368/99);

C_ data effettiva di iscrizione al Registro Imprese del richiedente e dell'eventuale dante causa.

4. In occasione dell'istituzione di un **nuovo posteggio isolato**, nel caso di domande concorrenti, si applicano prioritariamente i criteri di cui al punto 4 del Documento Unitario e cioè:

A_ Qualità dell'offerta ► punti 5

vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del "Made in Italy", prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta, anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per i banchi alimentari e la partecipazione alla formazione continua;

B_ Tipologia del servizio fornito ► punti 3

impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o online, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani);

C_ Presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica ► punti 02

4 del DPR 581/1995 hanno disposto la sostituzione del Registro Ditte, dopo un periodo transitorio di tre anni, con il R.E.A. (*Repertorio delle notizie economiche e amministrative*) e con le sezioni speciali del nuovo Registro delle Imprese.

compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (ad esempio, strutture in legno per i mercati nelle zone montane) ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto; utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

5. In mancanza o a parità di punteggio si applicano, nell'ordine, i criteri di cui ai commi da 1 a 3.

Art. 7 – Regime delle concessioni di posteggio

1. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti ed eventuali spese per servizi accessori.
2. La ristrutturazione del mercato o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art. 9, co. 1, e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi articoli 11 e 12 comportano l'aggiornamento delle rispettive concessioni di posteggio.

Art. 8 – Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte è subordinato all'invio telematico di apposita SCIA firmata digitalmente, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel posteggio dato in concessione⁵, corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà attestanti:
 - α) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs 59/2010 e successive modificazioni;
 - β) il possesso del requisito professionale se l'attività comprende il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande. Tale requisito non è richiesto in caso di reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale e sempre che lo stesso subentrante non intenda esercitare direttamente l'attività (*art. 4, co. 2 della L.R. 12/199 e successive modificazioni*).
 - χ) il pagamento dei tributi locali dovuti dal cedente e dal cessionario al Comune di riferimento per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato o nel posteggio isolato, a pena di irricevibilità della SCIA di subingresso (*art. 4, co. 2 della L.R. 12/199 e successive modificazioni*);
 - δ) tutti gli estremi dell'atto notarile registrato; in alternativa deve essere allegata alla SCIA, l'attestazione del notaio relativa alla stipula dell'atto ed alla sua registrazione.
2. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità contributiva (DURC) da parte del cedente e del cessionario con modalità esclusivamente telematiche ad eccezione dei casi di reintestazione dell'attività in seguito a scadenza del contratto di affidamento in gestione dell'azienda o in seguito a scioglimento anticipato del contratto.
3. Il Dirigente/Responsabile di Servizio competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, applica l'art. 19, comma 3 della legge n. 241/1990. Resta salva la possibilità per il cedente di rescindere il contratto e inviare telematicamente una SCIA firmata digitalmente per la reintestazione del posteggio, entro il termine previsto dal successivo art. 25, comma 1, lettera c), per la decadenza dalla concessione del posteggio in caso di mancato utilizzo.
4. Il subentrante per atto fra vivi, in possesso dei requisiti morali e professionali, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui al comma 1 firmata digitalmente ed aver ottenuto la ricevuta della sua ricezione.

⁵ La SCIA formalizza il subingresso sia nell'autorizzazione originaria per l'esercizio dell'attività sia nell'originaria concessione di posteggio.

5. Il subentrante per causa di morte in possesso dei requisiti morali, può iniziare l'attività dopo aver inviato telematicamente la SCIA di cui al comma 1 firmata digitalmente ed aver ottenuto la ricevuta della sua ricezione. Se l'autorizzazione del *de cuius* comprendeva il commercio e/o la somministrazione di alimenti e bevande ed il subentrante non è in possesso del requisito professionale di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 e s.m.i. egli è tenuto ad acquisirlo entro sei mesi dalla data dell'apertura della successione che coincide con quella di decesso del titolare dell'autorizzazione; può comunque iniziare l'attività inviando telematicamente la SCIA firmata digitalmente e riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo.
6. In ogni caso, entro un anno dal decesso del precedente titolare, il subentrante per causa di morte che ha sospeso l'attività, pena la decadenza, deve inviare telematicamente la SCIA di subingresso firmata digitalmente, corredata dell'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, qualora richiesti, nonché il pagamento dei tributi locali. Durante lo stesso periodo può comunicare la sospensione dell'attività e/o cedere l'azienda a terzi.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
8. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta l'acquisizione, in capo al subentrante, dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio di cui al successivo art.15 (punto 7 lett. c Del. G.Reg. 1368/1999 e succ.mod.). La scadenza dell'atto abilitativo e della concessione di posteggio restano le stesse dell'autorizzazione originariamente rilasciata.
9. Nel caso di subingresso in azienda concessionaria di un posteggio di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), il subentrante è tenuto a rispettare i vincoli specifici previsti per il posteggio stesso.

Art. 9 – Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi

1. In caso di ristrutturazione del mercato o di spostamento permanente totale o di una parte consistente dei posteggi, comunque superiore al 33% del totale, il Consiglio comunale, sentite le associazioni dei consumatori e degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale presenti nel CNEL (ovvero, nominate in seno alla Consulta Economica) definisce:
 - a) la nuova area di mercato, con una specifica planimetria in cui individuare gli spazi destinati ai posteggi;
 - b) i casi in cui si deve procedere alla riassegnazione totale dei posteggi.Nell'atto deliberativo potrà essere previsto, inoltre, l'obbligo di scelta di un posteggio della medesima superficie di quello già autorizzato o altri specifici vincoli legati a determinate aree.
2. I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 15 e compatibilmente con le dimensioni delle aree, dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.
3. Il Dirigente/Responsabile di Servizio provvede alla dislocazione effettiva dei posteggi per effetto dello spostamento ed al rilascio delle relative concessioni di suolo pubblico, aventi durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati, nonché all'aggiornamento d'ufficio della planimetria del mercato.
4. In caso di forza maggiore o per motivi di sicurezza o di pubblico interesse, tutta o parte dell'area mercatale, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente/Responsabile di Servizio individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi stessi ai titolari interessati dallo spostamento.

5. Al termine del periodo di spostamento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.
6. In tutti i casi previsti dai precedenti commi, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari sono assegnati prioritariamente ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
7. In casi contingibili o urgenti è sempre fatta salva la possibilità che gli operatori di Polizia Municipale provvedano, anche verbalmente, a disporre lo spostamento temporaneo di uno o più posteggi, anche sopprimendo, per la giornata, eventuali posteggi non assegnati.

Art. 10 – Posteggi vincolati a merceologia specifica

1. Il Consiglio comunale, sentite le associazioni dei consumatori e degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello provinciale presenti nel CNEL (ovvero, nominate in seno alla Consulta Economica), può vincolare la concessione di posteggi vacanti o di nuova istituzione alla sola vendita di beni appartenenti a specifiche merceologie non presenti (o carenti) nell'ambito del mercato - fino a un massimo del 2% del numero complessivo dei posteggi presenti in organico (esclusi quelli destinati ai produttori agricoli).
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita soltanto i prodotti della categoria merceologica indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

Art. 11 – Spostamento di posteggio (miglioria)

1. Il Comune, prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art. 4, co. 1 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi esamina eventuali domande di spostamento presentate da imprese concessionarie del medesimo mercato, pervenute almeno 60 giorni prima della scadenza per la richiesta di pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.E.R.
2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, nei mercati in cui sono individuati i settori merceologici i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari sono assegnati prioritariamente ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
3. Per l'assegnazione dei posteggi si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e si procede seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 15, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi. Man mano che si procede si tiene conto anche dei posteggi che si rendono liberi in seguito alle domande di spostamento già accolte.
4. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 3, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta, riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa/SCIA e accompagnata da copia del documento di identità del delegante.
5. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 12 – Scambio di posteggio

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico.
2. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di servizi atti a consentire la vendita di prodotti alimentari possono essere scambiati soltanto tra operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

3. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 13 – Variazioni della superficie di posteggio

1. Le domande di ampliamento della superficie di posteggio, che non comportino una ristrutturazione del mercato, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione e nel rispetto delle norme di sicurezza. L'accoglimento delle domande comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
2. Il Comune, su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo, qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio contiguo rilevato. La superficie complessiva del posteggio (accorpato) risultante non potrà superare gli 80 metri quadrati. In ogni caso, un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui (accorpati) per una superficie complessiva superiore a mq. 120 (*punto 2, lett. i, Del. Reg. 1368/1999*).
In ipotesi di due operatori che ampliano il proprio posteggio, dopo avere rilevato il medesimo posteggio contiguo, l'anzianità rimarrà quella del posteggio del quale l'operatore aveva già la concessione.
Nell'ipotesi dell'unico operatore che acquisisca l'azienda o il ramo d'azienda dell'operatore il cui posteggio sia confinante con il suo, l'anzianità del posteggio risultante dall'accorpamento sarà quella, fra le due anzianità, più favorevole.
3. L'accoglimento delle domande di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata, nonché la riduzione automatica del numero dei posteggi in organico e la modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.
4. Il Comune, per motivi di pubblico interesse, viabilità, sicurezza o igiene, può respingere le domande di cui al comma 2 oppure limitare la superficie oggetto di ampliamento.

Art. 14 – Soppressione di posteggio, riorganizzazione dell'area di mercato

1. I posteggi vacanti in conseguenza di revoca, rinuncia, o cessazione del titolare con restituzione del titolo, possono essere soppressi dalla pianta organica, con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile di Servizio competente. In tal caso si può procedere alternativamente a:
 - a) utilizzare lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio per ampliare i passaggi e gli spazi fra i banchi o dare migliore percorribilità o sicurezza o fruibilità all'area di mercato per operatori e pubblico;
 - b) individuare un'area omogenea (cosiddetta "stecca") del mercato all'interno della quale mettere a disposizione degli operatori che ne facciano richiesta, lo spazio risultante dalla soppressione del posteggio, valutando le domande nell'ordine della graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.15.

Art. 15 – Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio

1. Presso gli uffici Attività Economiche e Polizia Municipale del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati, l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza, nonché la graduatoria dei titolari di posteggio
2. La graduatoria di cui al comma 1 è vidimata dal Dirigente/Responsabile di Servizio e pubblicata all'Albo pretorio entro i quindici giorni successivi. La graduatoria rimane esposta per 30 giorni entro i quali gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifica. Decorso

tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva.

3. I criteri di priorità per la redazione della graduatoria sono i seguenti:

I_maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio, tenuto conto anche dei danti causa;

II_a parità di anzianità, la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio; tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 46 del DPR n. 445/2000, purché il dichiarante - per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere - sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;

III_in caso di ulteriore parità: inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche dell'azienda, rilevabile dal Registro Imprese della CCIAA.

4. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio" distintamente, se previsti, per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata.

5. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'acquisizione dell'anzianità di mercato e l'anzianità di attività maturata dai cedenti sull'autorizzazione/SCIA oggetto di subingresso ai fini della graduatoria per gli operatori titolari di posteggio.

Art. 16 – Assenze

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.

2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario di cui al precedente art. 2, co. 4, lettera d), salvo il caso di gravi intemperie di cui al successivo comma 4, lett. c), documentato dal rapporto dell'agente di P.M. presente sul mercato.

3. Sono conteggiati come assenti anche coloro ai quali è stata sospesa la concessione di posteggio in seguito al mancato pagamento dei tributi locali e/o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio, come previsto al successivo art. 26, comma 3.

4. Ai fini dell'art. 29, co. 4, lett. b) del D.Lgs. 31/03/98, n. 114, non sono conteggiate le assenze derivanti da:

α) servizio militare, malattia, gravidanza ovvero altre cause di forza maggiore purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione giustificativa; le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.

β) mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che abbia comunicato la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 8, co. 6;

γ) intemperie che provochino l'annullamento della giornata di mercato;

δ) mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate;

ε) sospensione dell'autorizzazione amministrativa nel caso indicato dal seguente art. 26, comma 1.

5. In caso di subingresso le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante; ai fini di cui all'art. 29, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 114/1998, il subentrante può risultare assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità. Sono, invece, considerate assenze quelle derivanti dalla mancata regolarità contributiva del cedente e/o del cessionario.

Art. 17 - Comunicazione per la partecipazione alla spunta e formazione della graduatoria degli spuntisti

1. Gli operatori che intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi inviano telematicamente al Comune apposita comunicazione, firmata digitalmente, di partecipazione alla cosiddetta "spunta" entro il 31 gennaio di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe regionali della validità delle comunicazioni già presentate. Nella comunicazione deve essere indicato il mercato o il posteggio isolato, il giorno di svolgimento ed il settore trattato. La Regione stabilisce, con proprio atto, il termine iniziale di efficacia della comunicazione; in caso di subingresso nell'attività di un'impresa che ha già presentato la comunicazione per la spunta, la comunicazione del subentrante ha efficacia immediata.
2. Le imprese comunitarie, cioè aventi sede legale in un altro Stato dell'Unione Europea, non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte.
3. L'ufficio comunale competente svolge la verifica telematica della regolarità contributiva delle imprese che hanno presentato la comunicazione per partecipare alla "spunta" (*D.G.R. n. 2012/15, punto 1, lett. e, in relazione all'art. 2, co. 2 della L.R. 1/2011*). In caso di comunicazioni presentate successivamente al 31 gennaio l'ufficio procede alla verifica della regolarità contributiva entro 30 giorni dal ricevimento. L'ufficio verifica altresì l'iscrizione alla CCIAA: l'impresa non iscritta non può essere inserita nella graduatoria di spunta (comunicazione inammissibile), mentre l'impresa inattiva non può essere ammessa alla spunta (cioè può presentare la comunicazione ma non può partecipare all'assegnazione dei posteggi fino ad avvenuta attivazione).
4. Entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento alle presenze rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale, il Dirigente/Responsabile di Servizio competente predispone la **graduatoria** degli spuntisti che hanno comunicato la loro intenzione di partecipare alla spunta per l'anno in corso nel mercato o nei posteggi isolati, fatte salve eventuali proroghe previste dalla normativa regionale relativamente alla validità delle comunicazioni presentate nel corso dell'anno precedente (*punto 2, lett. d, D.G.R. 1368/1999 e successive modificazioni*).
5. Il Dirigente/Responsabile di Servizio provvede ad eliminare dalla graduatoria gli spuntisti di cui ai commi 8 e 9 del successivo art 18.
La graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni ed è efficace dalla data di pubblicazione; durante questo periodo gli interessati possono avanzare eventuali documentate richieste di rettifica. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna domanda di rettifica, la graduatoria diventa definitiva; in caso si verifichi la necessità di rettificare la graduatoria, questa è nuovamente pubblicata all'Albo Pretorio con le correzioni apportate.
6. Le imprese autorizzate dopo il 31 gennaio, anche con SCIA di subingresso, all'attività di commercio su aree pubbliche, possono inviare telematicamente entro il 31 luglio, o entro diversa data stabilita dalla regione, la comunicazione di cui al comma 1 per la partecipazione alle spunte. Salvo diversa disposizione regionale, possono inviare telematicamente tale comunicazione anche le imprese già autorizzate che decidano di comunicare la partecipazione alla spunta in data successiva al 31 gennaio (*D.G.R. n. 1827/2015*).
In questi casi, il Dirigente/Responsabile di Servizio, decorsi 30 giorni, inserisce tali operatori, secondo l'ordine cronologico di ricevimento, in coda alla graduatoria annuale già pubblicata; entro il successivo 30 settembre, ripubblica la graduatoria aggiornata con le presenze maturate da tutti gli spuntisti.
7. **Le graduatorie sono redatte secondo i criteri di priorità di cui alle seguenti lettere A e B:**
Criteri di priorità per operatori in possesso di autorizzazione rilasciata in data successiva al 5 luglio 2012:
A₁) **numero di presenze**, cioè numero di volte che ciascun operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato alla spunta per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere

l'attività (art. 27, co. 1, lett. f del D.lgs. n. 114/98). Tali presenze si cumulano con quelle dell'eventuale (ultimo) dante causa (punto 6 dell'Intesa come attuato dal punto 6 del Documento Unitario);

- A₂) a parità di numero di presenze: maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa di commercio su aree pubbliche risultante dall'**iscrizione al Registro Imprese** di ciascun operatore sommata a quella dell'eventuale dante causa (solo l'ultimo) procedendo secondo quanto previsto al successivo comma 8 (punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario);
- A₃) in caso di ulteriore parità, verrà presa in considerazione la data d'**iscrizione al Registro Imprese** per la specifica attività di commercio su aree pubbliche **dell'operatore** che ha presentato la comunicazione.

Secondo quanto previsto al punto 2 lett. d) della D.G.R. 1368/1999 e succ. mod. a chi era titolare di autorizzazione al 5 luglio 2012 sono riconosciute tutte le presenze maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari della medesima autorizzazione.

Pertanto, per le imprese esistenti alla data del 5 luglio 2012, presenze e anzianità dell'esercizio del commercio su aree pubbliche si calcolano come segue:

B₁) Se al 5 luglio 2012 l'operatore era titolare dell'autorizzazione:

(NON CI SONO STATI SUBINGRESSI DOPO IL 5 LUGLIO 2012)

- i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione;
- ii. a parità di numero di presenze, si somma l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione, procedendo secondo quanto previsto al successivo comma 8 (v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2, lett. a1 dello stesso Documento Unitario);
- iii. in caso di ulteriore parità, si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

B₂) Se l'operatore è subentrato in data successiva al 5 luglio 2012 per acquisto o per affitto d'azienda o ramo d'azienda con autorizzazione intestata al cedente alla data del 5 luglio 2012: (PRIMO SUBINGRESSO DOPO IL 5 LUGLIO 2012)

- i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione⁶
- ii. a parità di numero di presenze si somma l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che subentra con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione, procedendo secondo quanto previsto al successivo comma 8 (v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1) dello stesso Documento Unitario);
- iii. in caso di ulteriore parità, si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

B₃) Se l'operatore si è reintestato l'autorizzazione in data successiva al 5 luglio 2012 in seguito a scadenza o scioglimento del contratto d'affitto d'azienda o di ramo d'azienda, con autorizzazione intestata al 5 luglio 2012:

- **al proprietario stesso,**
- **all'affittuario o ad altro soggetto avente titolo al godimento dell'azienda (successivamente: "affittuario")**

(PRIMA REINTESTAZIONE DOPO IL 5 LUGLIO 2012)

- i. si sommano le presenze maturate dall'operatore stesso con quelle di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione, comprese quelle maturate dall'affittuario titolare dell'autorizzazione al 5 luglio 2012;

⁶ Tale diritto sussiste in quanto si tratta del primo passaggio di intestazione fra chi era titolare di autorizzazione al 5 luglio 2012 e l'attuale intestatario dell'autorizzazione.

- ii. a parità di numero di presenze, si somma l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che si reintesta l'azienda con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima autorizzazione, compreso l'affittuario titolare dell'autorizzazione al 5 luglio 2012, procedendo secondo quanto previsto al successivo comma 8 (*v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2 lett. a1 dello stesso Documento Unitario*);
- iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

B₄) Se l'operatore è subentrato in data successiva al 5 luglio 2012, in seguito ad acquisto di un'azienda o di un ramo d'azienda intestata ad un operatore che dopo il 5 luglio 2012, è subentrato ad un altro operatore:

(ACQUISTO DA UN SOGGETTO CHE A SUA VOLTA HA ACQUISTATO DOPO IL 5 LUGLIO 2012)

- i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle del solo cedente;
- ii. a parità di numero di presenze, si attribuisce il punteggio secondo gli scaglioni previsti al comma 8 sulla base dell'anzianità d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche calcolata sommando quella dell'operatore che subentra con quella del cedente, procedendo secondo quanto previsto al successivo comma 8 (*v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2, lett. a1 dello stesso Documento Unitario*);
- iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

B₅) Se l'operatore è subentrato in data successiva al 5 luglio 2012, in seguito ad affitto o acquisto di un'azienda o di un ramo d'azienda che, alla data del 5 luglio 2012, era intestata ad un proprietario che, dopo il 5 luglio 2012 ha affittato l'azienda e, successivamente, si è reintestato l'autorizzazione/SCIA:

(AFFITTO O ACQUISTO SUCCESSIVO ALLA PRIMA REINTESTAZIONE DOPO IL 5 LUGLIO 2012)

- i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle del proprietario dell'azienda e di tutti i suoi danti causa comprese le presenze maturate dall'intestatario dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 (sono escluse le presenze maturate dagli altri affittuari che eventualmente si siano succeduti nella titolarità dopo il 5 luglio 2012, quindi le presenze del soggetto che si inserisce nella graduatoria si sommano con quelle di tutti i cedenti ad esclusione degli eventuali affittuari intervenuti dopo il 5 luglio 2012);
- ii. a parità di numero di presenze, si somma l'anzianità d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che subentra con quella del proprietario dell'azienda, dei suoi danti causa, compreso l'intestatario dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 ed esclusi gli altri affittuari che eventualmente si siano succeduti nella titolarità procedendo secondo quanto previsto al successivo comma 8 (*v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2, lett. a1 dello stesso Documento Unitario*);
- iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

B₆) Se l'operatore è subentrato in data successiva al 5 luglio 2012, per reintestazione di un'azienda o di un ramo d'azienda che, alla data del 5 luglio 2012, era intestata ad un affittuario cui aveva già fatto seguito la prima reintestazione da parte del cedente:

(REINTESTAZIONE SUCCESSIVA ALLA PRIMA EFFETTUATA DOPO IL 5 LUGLIO 2012):

- i. si sommano le presenze maturate dallo stesso operatore con quelle del proprietario dell'azienda e di tutti i suoi danti causa comprese le presenze maturate dall'intestatario dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 (sono escluse le presenze maturate dagli altri affittuari che eventualmente si siano succeduti nella titolarità dopo il 5 luglio 2012, quindi le

presenze del soggetto che si inserisce nella graduatoria si sommano con quelle di tutti i cedenti ad esclusione degli eventuali affittuari intervenuti dopo il 5 luglio 2012);

- ii. in caso di parità di numero di presenze, si somma l'anzianità d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che si reintesta l'azienda con quella con quella di tutti gli operatori che si sono succeduti nella titolarità della medesima compreso l'affittuario titolare dell'autorizzazione al 5 luglio 2012 ma con l'esclusione degli altri affittuari che eventualmente si siano succeduti nella titolarità procedendo secondo quanto previsto al successivo comma 8 (*v. criterio di cui al punto 6 del Documento Unitario che rimanda al punto 2, lett. a1 dello stesso Documento Unitario*);
- iii. in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la data d'iscrizione al Registro Imprese per la specifica attività di commercio su aree pubbliche dell'operatore che ha presentato la comunicazione.

8. Ai fini del riconoscimento dell'anzianità d'impresa di commercio su aree pubbliche il calcolo deve essere effettuato attribuendo i punteggi per scaglioni previsti dal paragrafo 6 dell'Intesa, come attuati dal paragrafo 6 del Documento Unitario. Quindi, si assegnano i seguenti punteggi:

- durata d'iscrizione al Registro Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche **fino a 5 anni = punti 40**
- durata d'iscrizione al Registro Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche **maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 50**
- durata d'iscrizione al Registro Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche **oltre 10 anni = punti 60**

Per calcolare l'anzianità dell'esercizio dell'impresa dei commercianti su aree pubbliche che esercitavano la loro attività prima dell'entrata in vigore del Registro delle Imprese, di deve fare riferimento alla loro iscrizione al R.E.A., Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese, nel quale è confluita la loro iscrizione al previgente Registro Ditte.

Art. 18 – Assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche inseriti nella graduatoria di cui ai commi 4 e 6 del precedente articolo, che si presentino entro l'orario prescritto e con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività. Chi non è iscritto (o annotato) nella graduatoria di cui all'articolo precedente non è ammesso alla spunta. Le presenze per ogni giornata di mercato sono rilevate dalla Polizia Municipale. Il calcolo delle presenze maturate dagli operatori che partecipano alla spunta è aggiornato almeno nei mesi di pubblicazione della graduatoria annuale.
2. I posteggi vincolati a merceologia specifica o alla disponibilità di determinati servizi che non risultano occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria sono assegnati giornalmente agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.
3. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente vacanti, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per i posteggi di cui all'art. 3 co. 1 lett. f) e ferma restando l'applicazione dell'art. 22, avvengono prioritariamente nel rispetto del settore merceologico se previsto, delle dimensioni delle attrezzature degli operatori e della possibilità di transito all'interno del mercato.
4. Nell'ambito del mercato, al fine di velocizzare le operazioni di spunta e di non intralciare la circolazione all'interno del mercato stesso, il concessionario di uno o più posteggi, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa i posteggi di cui è titolare;
 - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, può ottenere l'assegnazione di ulteriori posteggi temporaneamente vacanti; lo stesso operatore, comunque non può detenere più di 2 posteggi per ogni settore merceologico per i mercati con un numero massimo di 100 posteggi e 3 posteggi per ogni settore merceologico per i mercati con oltre cento posteggi.

5. In caso di mercati di nuova istituzione, nel corso dell'anno solare di istituzione è consentito partecipare alla spunta senza aver presentato la comunicazione (*punto 6 circolare Reg. PG/2013/154742 del 26/06/13*).
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria (*punto 8 circolare Reg. PG/2013/154742 del 26/06/13*).
7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le presenze ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
8. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione pluriennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (*art. 2, co. 3, L.R. 12/1999*).
9. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza giustificati ai sensi dall'art. 16, co. 4 del presente Regolamento.

Art. 19 – Circolazione stradale

1. Il Dirigente/Responsabile di Servizio competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni e di non sottrarre ulteriori parcheggi alla cittadinanza, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante e la vendita itinerante esercitata da parte degli imprenditori agricoli nell'area mercatale e in un raggio di m. 150. La distanza si misura in base al percorso pedonale più breve (*art. 28, co. 16, D.Lgs. 114/98 - art. 3, co. 5, L.R. 12/1999*).
Il divieto non sussiste per gli operatori in possesso di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale 12/1999, come deroga allo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Art. 20 – Sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati entro lo spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno e purché il veicolo non ostruisca il passaggio sul marciapiede.
3. In ogni caso, gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 21 – Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. A richiesta degli organi di vigilanza l'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo abilitante in originale o nelle altre forme ammesse dal D.P.R. 445/2000, corredato:
 - dai numeri di partita IVA, di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS

- *oppure, da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della partita IVA, l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS in originale o nelle altre forme ammesse dal D.P.R. 445/2000.*

In caso di SCIA presentata in seguito a subingresso, occorre che nel contesto delle dichiarazioni siano presenti gli stessi dati oppure si procede come sopra indicato. La SCIA deve essere corredata dalla ricevuta di presentazione del sistema informatico. La mancata iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. comporta la non ammissione al mercato fino ad avvenuta iscrizione. L'impresa deve comunque risultare attiva presso il registro imprese nei tempi previsti dalla normativa vigente.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito anche ai soggetti abilitati sulla base di quanto previsto da altre leggi regionali. Gli spuntisti in possesso di autorizzazione rilasciata da altre Regioni, in occasione della comunicazione annuale, devono autocertificare il numero di partita IVA e quello di iscrizione al Registro Imprese.

2. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
3. In caso di vendita di cose usate, anche di modico valore o di valore esiguo, l'operatore deve darne adeguata informazione mediante esposizione di apposito cartello ben visibile. La merce usata deve essere tenuta ben separata da quella nuova.
4. Ai sensi dell'art 37 del TULPS (R.D. 773/1931) e dell'art. 56 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 6/05/1940, n. 635), chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio non atti ad offendere⁷ deve tenere a disposizione degli organi di vigilanza la relativa licenza.
5. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
6. Al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, è vietato assegnare temporaneamente l'uso totale o parziale del posteggio a terzi.
Il titolare della concessione di posteggio può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto, purché collegato all'attività di impresa (socio, familiare coadiuvante, dipendente o associato in partecipazione).
7. Al fine di agevolare il transito dei **mezzi di emergenza** nell'area mercatale, tende, ombrelloni, gazebo ed altre analoghe attrezzature per la protezione dei banchi non possono sporgere oltre cm 50 dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio; la parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2,70 dal suolo, fatti salvi i seguenti casi particolari, nei quali la parte inferiore della copertura dei banchi può essere posizionata ad almeno m. 2,50 dal suolo:
 - a) sono comunque garantiti almeno 3 metri per il passaggio dei mezzi di emergenza, con un'altezza libera di almeno 3 metri;
 - b) le tende non sporgono oltre il perimetro del posteggio individuato al suolo;
 - c) le attrezzature sono dotate di sistemi tali da garantirne sempre la tempestiva chiusura;Al fine di consentire il transito dei **mezzi antincendio** nell'area mercatale, deve essere garantita la presenza di accessi e passaggi o corridoi di transito con una larghezza libera di almeno m. 3,50 e un'altezza libera di almeno 4 metri⁸
8. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 1 metro rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette

⁷ Si veda l'art. 45, co. 2, del R.D. 635/1940: sono considerate armi gli strumenti da punta e da taglio la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (come pugnali, stilette e simili): tali prodotti non sono vendibili in forma ambulante.

⁸ Gli accessi alle aree devono garantire anche un raggio di svolta di 13 metri.

barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

9. Nel caso in cui i posteggi non siano fisicamente separati da appositi spazi, quando oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 25 cm.
10. A norma del vigente regolamento di Polizia Urbana, è vietato fare uso di mezzi sonori o altri analoghi strumenti di richiamo della clientela, mentre è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi, solo per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita. Deve, comunque, essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico .
11. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
12. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente soltanto da impianti pubblici o, comunque, da sorgenti non inquinanti; nei mercati o nei posteggi isolati sprovvisti di tali servizi è ammesso l'utilizzo di generatori qualora sia indispensabile e non arrechi disturbo alle attività circostanti.

Art. 22 – Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche

1. Durante lo svolgimento dei mercati e dell'attività di vendita nei posteggi isolati, gli operatori titolari di posteggio o spuntisti che utilizzino impianti alimentati a GPL e impianti elettrici devono rispettare le prescrizioni di cui all'allegato tecnico al presente regolamento (allegato 1) - in applicazione delle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e gestione dei mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimuovibili e autonegozi diramate dal Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) in data 3/04/2014, nonché in applicazione della legge n. 186/68 e del D.M. 12 marzo 2008, n. 37.
2. Le modifiche dell'allegato in seguito ad emendamenti alle normative sopra richiamate saranno disposte con deliberazione di Giunta Comunale e pubblicate sul sito web del Comune.

Art. 23 – Norme igienico-sanitarie

1. Ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004 e della determina della Regione Emilia Romagna n. 14738 del 13/11/2013 gli esercenti il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari o la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a registrazione presso l'A.U.S.L. territorialmente competente e, qualora previsto in relazione all'attività esercitata devono essere in possesso dell'attestato di formazione previsto dalla L.R. 11/2003 e dalla delibera D.G. 342/2004.
2. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria: in particolare sono soggette al rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e della Delibera della Giunta Regionale n. 1489/2004.
3. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm 50 dal suolo (*art. 5 co. 2, O.M. 3 aprile 2002*).
4. Secondo quanto previsto dall'art. 15 della L.R. Emilia-Romagna 2/04/1996, n. 6, come modificato dalla L.R. 11/11/2011, n. 15, la vendita dei funghi epigei spontanei e dei funghi porcini secchi allo stato sfuso è consentita solo previo invio telematico di apposita SCIA firmata digitalmente. I funghi epigei spontanei freschi destinati alla vendita al dettaglio devono essere accompagnati dalla certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di un micologo abilitato ovvero in possesso dell'attestato di cui al D.M. n. 686 del 1996 e iscritto nell'apposito Registro nazionale o regionale.

Il titolare dell'attività o un suo preposto, addetto alla vendita dei funghi freschi epigei spontanei e porcini secchi sfusi devono essere in possesso dell'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rilasciato dal Dipartimento di Sanità pubblica dell' AUSL. Se l'attività è esercitata da un preposto, alla SCIA deve essere allegata la relativa dichiarazione di accettazione dell'incarico. L'attestato di idoneità non è richiesto se la vendita di funghi spontanei freschi si effettua esclusivamente in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo. Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con le normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento delle confezioni.

5. In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati servizi atti a consentire la vendita dei prodotti alimentari sono assegnati prioritariamente ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.

Art. 24 – Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione del suolo pubblico dei posteggi riservati agli agricoltori⁹ che esercitano la vendita dei loro prodotti può essere:
 - a) valida per 12 anni, con riferimento all'intero anno solare (scadenza al 31/12 dell'undicesimo anno dalla data del rilascio);
 - b) stagionale se relativa ad uno o due periodi nell'anno, anche consecutivi, ciascuno della duratamassima di tre mesi;
2. **Il rilascio di nuova concessione di posteggio**, avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile dalla data d'inizio dell'attività risultante dall'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
3. **L'autorizzazione stagionale viene rilasciata di volta in volta**, verificata la disponibilità dei posteggi riservati a tale articolazione temporale; è valida solo per il periodo in esso indicato. Il rilascio della concessione di posteggio stagionale avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile dalla data d'inizio dell'attività risultante dall'iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa (art. 2, co. 4, L.R. 12/1999).
4. Per ottenere l'assegnazione stagionale dei posteggi riservati agli agricoltori, gli imprenditori di cui al D.Lgs. n. 228/2001 devono inviare telematicamente domanda di concessione di posteggio firmata digitalmente almeno dieci giorni prima dell'inizio del periodo assegnabile, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune. La domanda e la contestuale comunicazione sono valide soltanto per l'anno solare di riferimento.
5. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli temporaneamente non occupati vengono assegnati, per la giornata, ad altri imprenditori agricoli, iscritti in CCIAA come coltivatori diretti, che si presentino entro l'orario prescritto e con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività. La graduatoria degli imprenditori agricoli spuntisti è formulata nel rispetto dei criteri indicati al comma 2.
6. Ogni imprenditore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
7. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, l'agricoltore ha l'obbligo di presentare l'originale della comunicazione presentata ai sensi dell'art. 4 del D.lgs 228/2001 e, in caso di assegnazione di posteggio, dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

⁹ I posteggi riservati agli agricoltori non possono superare il 2% nei mercati e il 4% nelle fiere, fatti salvi i diritti acquisiti. La suddetta limitazione non si applica ai mercati e alle fiere a merceologia esclusiva in cui le merceologie ammesse riguardino produzioni agricole locali o di interesse locale.

8. La concessione di posteggio è revocata:
- a) qualora il titolare non risulti più essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 C.C.
 - b) qualora, nel quinquennio precedente, gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e gli amministratori delle persone giuridiche, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'attività (art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 228/2001).
 - c) qualora il titolare effettui attività di vendita ai sensi del D.Lgs 114/98, cioè qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a € 160.000 per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società (art. 4, co. 8 del D.Lgs n. 228/2001).
 - d) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze motivate e giustificate ai sensi di quanto previsto al precedente art. 16.
In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.
9. A tutela del consumatore, gli imprenditori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
10. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, agli imprenditori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 25 – Rinuncia, decadenza e revoca della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per :
- a) rinuncia del titolare;
 - b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune (art. 5, co. 3 L.R. 12/1999);
 - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per anno solare (o, in caso di mercati stagionali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato) fatti salvi i periodi di assenza giustificati ai sensi dell'art.16. Nel caso di posteggi isolati si applicano gli stessi riferimenti temporali;
 - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 26 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa

1. Ai sensi dell'art. 6, co. 2 della L.R. n. 1/2011 e succ. mod. **l'autorizzazione amministrativa è sospesa** per sei mesi in caso di irregolarità riscontrata durante la verifica della regolarità contributiva.
Se, durante il periodo di sospensione, l'interessato presenta istanza al Comune affinché questo proceda ad una nuova verifica di regolarità, il Dirigente/Responsabile di Servizio competente, riscontrata la regolarizzazione del soggetto previa verifica telematica, revoca la sospensione dopo aver accertato il decorso del periodo minimo di sospensione di un mese previsto dall'art. 6, comma 2 *bis* della L.R. 1/2011.
Le assenze effettuate durante il periodo di sospensione non si computano ai fini della revoca per mancato utilizzo di cui al successivo comma 4 lett. d).
2. Secondo quanto previsto dall'art. 29, co. 3 del D.lgs. n. 114/98, in caso di particolare gravità o di recidiva (stessa violazione commessa per due volte in un anno), il Dirigente/Responsabile di

Servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo comunque non superiore a 3 giornate di mercato per la violazione:

- a) di quanto previsto ai commi 1 e 2 del precedente art. 20, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art 27 co. 3¹⁰;
- b) di quanto previsto al precedente art. 22, co.1, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 27 co. 5, lett. m);
- c) delle norme citate ai commi 1 e 2 del successivo art. 27.

Costituisce "particolare gravità" anche il comportamento dell'operatore che provochi problemi di ordine pubblico o significativi disordini - caratterizzati da resistenza, violenza, minacce o anche dalla sola inottemperanza agli ordini impartiti dagli organi di vigilanza - nell'area del mercato o del posteggio isolato.

- 3. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.

4. L'autorizzazione amministrativa o il titolo abilitativo sono revocati:

- a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art 71 del D.lgs. 59/2010 e successive modificazioni (*art. 5, co. 2, lett. a, L.R. 12/1999*);
- b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, o, in caso di subingresso, dalla presentazione della SCIA salvo proroga non superiore a sei mesi (*art.5, co. 2, lett. b, L.R. 12/1999*), in caso di comprovata necessità;
- c) nel caso in cui, decorsi i sei mesi di sospensione di cui al comma 1, il titolare dell'autorizzazione non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva (*art. 2, co. 3, L.R. 1/2011*);
- d) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, come indicato al precedente art. 25, co.1, lettera c);
- e) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato all'art. 13, co. 2.

- 5. Ai sensi dell'art. 5, co. 2 *bis* della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, i titoli abilitativi revocati sono ritirati nella loro versione originale dagli uffici che hanno adottato il provvedimento di revoca e dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo delle disposizioni in materia di commercio. I titoli abilitativi ritirati sono trasmessi al Comune che ha adottato il provvedimento di revoca e, se diverso dal Comune che ha rilasciato i titoli autorizzativi, lo stesso provvede a dargli comunicazione sia della revoca sia del deposito dei titoli.

Art. 27 – Sanzioni

- 1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione/SCIA è punito con la **sanzione prevista dall'art. 29, co. 1 del D.lgs. 114/98** (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce).
- 2. Le seguenti **violazioni ai limiti ed ai divieti** previsti dal presente Regolamento sono puniti con le **sanzioni previste dall'art. 29, co. 2 del D.lgs.114/98** (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00):
 - a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione del posteggio da parte del titolare di posteggio vincolato di cui all'art. 10, co. 2 del presente Regolamento;
 - b) esercitare il commercio itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m. 150 (art. 19, co. 2 del Regolamento);

¹⁰Mentre per la sanzione pecuniaria si rimanda al Regolamento Tosap, per la sanzione accessoria si è ritenuto applicabile quanto previsto dalla normativa sul commercio in casi di gravità o recidiva (art. 29, co. 3, D.Lgs. 114/1998).

- c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art. 21, co. 6 del Regolamento); l'utilizzatore temporaneo è sanzionato ai sensi del comma 1 se sprovvisto di autorizzazione al commercio su area pubblica, altrimenti, ai sensi della precedente lett. b);
 - d) non rispettare le misure di sicurezza previste dall'art 22.
3. Le seguenti violazioni sono **punte ai sensi del Regolamento relativo alla TOSAP**:
- a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 20, co. 1);
 - b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato (art. 20, co. 2).
4. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, **commesse dagli imprenditori agricoli** sono punite con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 480,00**:
- a) la mancata esibizione della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e della concessione del posteggio nel caso di relativa occupazione;
 - b) esercitare la vendita itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m. 150 (art.19, co. 2);
 - c) non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico (art. 24, co. 9).
5. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse sia dai commercianti su aree pubbliche che dagli imprenditori agricoli, sono punite con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00**:
- a) non rispettare le eventuali modalità di svolgimento del mercato straordinario fissate con atto del Dirigente/Responsabile di Servizio (art. 1, co. 4, lett. a);
 - b) collocare il veicolo in modo da ostruire il passaggio sul marciapiede (art. 20, co. 2);
 - c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento (art. 20, co. 3);
 - d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art. 20, co. 4);
 - e) non esporre in modo ben visibile un apposito cartello informativo in caso di vendita di cose usate, anche di modico valore o di valore esiguo ai sensi dell'art. 35 del Regolamento comunale di Polizia Urbana (art. 21, co.3);
 - f) non tenere ben separata la merce usata da quella nuova (art. 21, co.3);
 - g) non osservare quanto stabilito dall'art. 21, commi 7, 8, 9 e 12;
 - h) non rispettare le prescrizioni previste dall'allegato tecnico al presente regolamento nel caso di utilizzo di impianti elettrici e/o impianti alimentati a GPL. Il mancato immediato adeguamento a quanto previsto in tale allegato, anche in seguito a intimazione verbale da parte degli organi di vigilanza, comporta l'istantanea cessazione dell'attività connessa all'utilizzo di tutta l'attrezzatura/strumentazione di cui all'allegato medesimo;
6. Le seguenti violazioni sono **punte ai sensi dell'art. 17 bis, comma 3 del TULPS** (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1.032,00):
- a) vendere cose antiche o usate non di modico valore e non di valore esiguo senza aver presentato al comune la "dichiarazione" prevista dall'art. 126 TULPS;
 - b) vendere cose antiche o usate non di modico valore e non di valore esiguo senza aver tenuto l'apposito "Registro delle operazioni" secondo le modalità previste dall'art. 128 TULPS (art. 21, co. 3).
7. La vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, senza la licenza prevista dall'art. 37 del R.D. 773/1931 (TULPS) è soggetta alla **sanzione prevista dall'art. 17 del TULPS** (arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00), oltre al sequestro penale della merce.

8. Sono punite ai sensi del **combinato disposto dell'art. 29, comma 4 e dell'art. 54 del Regolamento comunale di Polizia Urbana** (approvato con deliberazione di C.C. n. 60 del 29/07/2010) le violazioni riguardanti:
- la mancata esibizione, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, dell'autorizzazione amministrativa o SCIA di subingresso, corredata dalla ricevuta di presentazione telematica e completa dei dati indicati dall'art. 5, co. 1 della L.R. 12/1999 e successive modificazioni;
 - l'inosservanza dell'art. 21, comma 5, 10 e 11.
9. La **violazione dell'art. 23, co. 4**, è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 1.032,00 ai sensi dell'art. 20, co. 1 della **L.R. n. 6/1996** (*Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale*). Il commercio al dettaglio dei funghi freschi spontanei riportati dall'Allegato 1 della stessa legge, effettuato senza la certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL comporta il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.
10. Le **altre violazioni alle norme del presente regolamento** sono punite con la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 euro a 150,00 euro**.
11. Si applica la **diffida** di cui all'art. 7 *bis* della L.R. n. 21/1984 (come modificata dall'art. 8 della L.R. n. 4/2013), prima della contestazione delle violazioni previste dal presente articolo:
- al comma 2 - lettere a), d);
 - al comma 3;
 - al comma 4 - lettere a), c);
 - al comma 5 - lettere b), d), f), g), h);
 - al comma 8;
 - al comma 10.
12. Al procedimento sanzionatorio si applica la legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

Art. 28 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore _____
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento dei Mercati Settimanali di Novi e Rovereto Sulla Secchia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 178 del 19 giugno 1984.

ALLEGATO TECNICO di cui all'art. 22 del presente Regolamento

A) DOCUMENTAZIONE CHE GLI OPERATORI UTILIZZATORI DI IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI DEVONO PRODURRE ED ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

1. Dichiarazione di conformità dell'impianto GPL installato, come previsto dalle norme UNI CIG 7131 (v. D.M. 37/2008) rilasciato da ditta installatrice, in alternativa Certificato di Collaudo come previsto nell'allegato A e nell'allegato B dalla nota del Ministero dell'Interno prot. 3794 del 12/03/2014 (Validità annuale);
2. Dichiarazione/comunicazione attestante il rispetto delle normative vigenti per quanto riguarda gli impianti elettrici installati (L. n.186 del 1 marzo 1968 e D.M. n.37/2008).

B) PRESCRIZIONI PER GLI OPERATORI CHE UTILIZZANO IMPIANTI ALIMENTATI A GAS PROPANO LIQUIDO (GPL) ED ELETTRICI:

1. Ciascun bruciatore deve essere dotato di rubinetto valvolato con comando a termocoppia marcato CE;
2. Sugli auto-negozi e sui banchi di vendita che utilizzano gli impianti per la cottura/riscaldamento di alimenti non possono essere tenute bombole di GPL non allacciate agli utilizzatori e/o collocate fuori dall'apposito alloggiamento del veicolo;
3. I banchi di vendita e gli auto-negozi devono essere muniti di almeno un estintore avente capacità estinguente non inferiore a 34A 144C posti in posizione visibile e facilmente accessibile e in regola con la revisione semestrale di efficienza;
4. La bombola deve essere posizionata in verticale con la valvola in alto su una superficie di appoggio solida e in piano; deve essere inaccessibile al pubblico ma facilmente raggiungibile da parte dell'operatore; non deve essere collocata in ambienti chiusi e al disotto della superficie del suolo;
5. In prossimità della bombola, dei tubi flessibili e dei bruciatori è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili, in caso di esposizione all'aperto le bombole a GPL devono essere posizionate in apposito alloggiamento;
6. E' vietato il deposito di liquidi infiammabili e l'utilizzo di fiamme libere all'interno di aree coperte (ad esempio stand, gazebo, ecc);
7. Tutto il materiale combustibile deve essere tenuto ad una adeguata distanza dalle fiamme;
8. La bombola non va mai sostituita in presenza di fiamme, bracieri, apparecchi elettrici in funzione; inoltre ogni qualvolta avvenga la sostituzione di una nuova bombola, tale operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato e idoneo, come previsto dall'art. 5 del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2007, (Attestato di frequentazione di corso per utilizzatori professionali di GPL); dovrà essere sostituita anche la guarnizione tra il rubinetto e il regolatore;
9. Il tubo di gomma che collega il regolatore al fornello deve essere del tipo adatto per GPL e marchiato secondo le norme UNI vigenti; deve essere altresì, periodicamente controllato e sostituito se non integro e/o scaduto; il tubo di gomma deve essere fissato solidamente alle due estremità mediante l'applicazione di fascette di sicurezza adatte ad uso GPL marchiate secondo le norme UNI vigenti e periodicamente controllate.¹¹
10. È obbligatorio chiudere il rubinetto del gas nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori;

¹¹ Le norme UNI attualmente vigenti sono la UNI 7140 per i tubi e la UNI 7141 per le fascette.

11. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo personale debitamente formato, al fine di porre in essere i primi e più urgenti interventi in caso di incendio;
12. Dovranno essere tenuti fuori dalla portata del pubblico (opportunamente isolate o transennate) piastre, bombole GPL, bruciatori, depositi materiali infiammabili, ecc., nonché i recipienti con liquidi caldi e in genere quanto possa arrecare danno per contatto diretto o sversato;
13. Gli oli e i grassi di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti e allontanati da possibili fonti di innesco;
14. Tutti i conduttori ed i componenti elettrici dovranno essere protetti da urti accidentali.
15. Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, etichette adesive o di placche appropriate, visibili e durevoli. Dette etichette o placche devono recare la scritta "BOMBOLE DI GPL A BORDO" accompagnata dal pittogramma "INFIAMMABILI".
